

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI

Approvato dal Consiglio in data 23.06.2010 – Assemblea Generale Ordinaria del 26.06.2010
REVISIONE 02 approvata in Consiglio in data 16.01.2012 - Assemblea Generale Ordinaria del 23.06.2012



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI

Approvato dal Consiglio in data 23.06.2010 – Assemblea Generale Ordinaria del 26.06.2010
REVISIONE 02 approvata in Consiglio in data 16.01.2012 - Assemblea Generale Ordinaria del 23.06.2012

Art.1 Modalità

La modalità di riscossione prevede la gestione e l'inoltro telematico degli avvisi alla Banca Convenzionata e la trasmissione degli stessi agli iscritti per il tramite della medesima Azienda di Credito. Tali avvisi potranno essere pagati tramite qualsiasi sportello bancario o postale.

I suindicati avvisi di pagamento conterranno le generalità dell'iscritto, l'importo della quota di riscossione, la scadenza stabilita al 30 aprile di ogni anno, nonché l'indicazione dell'annualità oggetto di contribuzione.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni circolari presso la segreteria dell'Ordine, ad eccezione delle somme relative alle nuove iscrizioni, al pagamento dei diritti di segreteria e quelle previste al successivo art.3.

Art.2 Procedure e termini


Entro il 28 febbraio di ogni anno, la segreteria dell'Ordine, sulla base delle deliberazioni adottate dall'assemblea degli iscritti in sede di approvazione del Bilancio Preventivo del medesimo anno, trasmette telematicamente all'Istituto di credito convenzionato gli elenchi recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto, contenenti sia la parte spettante all'Ordine che quelli di pertinenza spettante al Consiglio Nazionale.

Qualora alla data sopraindicata, a seguito di particolari giustificati motivi o per volontà dell'Assemblea degli iscritti, non sia stato ancora approvato il bilancio preventivo rispetto ai termini previsti dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali il Consiglio è autorizzato ad emettere in via provvisoria gli avvisi di pagamento della gestione corrente con gli stessi importi dell'esercizio precedente salvo successivo congruaglio.

Art.3 Esonero dal pagamento

Sono esonerati dal pagamento della quota gli iscritti con più di 50 anni d'iscrizione all'Albo

Sono inoltre esonerati gli iscritti che chiedono la cancellazione o il trasferimento con domanda protocollata entro la data di scadenza del bollettino MAV.



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI

Approvato dal Consiglio in data 23.06.2010 – Assemblea Generale Ordinaria del 26.06.2010
REVISIONE 02 approvata in Consiglio in data 16.01.2012 - Assemblea Generale Ordinaria del 23.06.2012

Art. 4 Quote ridotte

Hanno diritto alla riduzione della quota pari al 50% dell'importo, gli iscritti fino al trentesimo anno di età compiuto nell'anno relativo alla quota e gli ingegneri con invalidità permanente pari o superiore al 50%, opportunamente documentata con certificato rilasciato dall'ASL.

Art.5 Morosità e norme disciplinari

Entro il 30 Settembre di ogni anno il Consiglio accerta gli iscritti morosi e apre l'istruttoria del procedimento disciplinare prevista dal Capo III art.43-44-45-47 e dall'art.50 del Regio Decreto 23.10.1925 n.2537 per la pronuncia a carico dell'iscritto inadempiente, della sospensione per morosità prevista dall'art. 45 del medesimo decreto sulla base di preventiva comunicazione del Consiglio da inoltrarsi, a cura del Presidente. L'iscritto moroso ha diritto di essere sentito al fine di giustificare la propria inadempienza ed esibire, nel contempo, le ricevute dei versamenti effettuati nelle more del procedimento; in mancanza dovrà versare all'Ordine gli importi dovuti tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile.

Ai ritardatari e ai morosi verrà richiesto a titolo di diritto fisso di segreteria, un rimborso pari rispettivamente ad € 10,00 e ad € 20,00 più le eventuali spese del procedimento disciplinare per ogni omesso o tardivo pagamento di rata. Il Consiglio ha facoltà di deliberare diversamente in merito.

Le somme sopra previste saranno addebitate unitamente al pagamento della prima rata, utile in corso di scadenza.

Il Consiglio, sentito l'iscritto secondo quanto disposto dall' Art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8/07/2005 n. 169 e Art. 50 Capo III del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537, esperite le formalità previste ed accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concessogli, pronuncia, la sospensione per morosità che permane, fino a che l'iscritto non dimostri di aver spontaneamente pagato le somme dovute, o fino a quando l'Ordine non abbia incassato l'intero credito vantato per il tramite delle procedure legali di recupero avviate nei suoi confronti.

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, né spontaneamente, né attraverso le vie legali, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del provvedimento disciplinare, fisserà un ulteriore

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI

Approvato dal Consiglio in data 23.06.2010 – Assemblea Generale Ordinaria del 26.06.2010
REVISIONE 02 approvata in Consiglio in data 16.01.2012 - Assemblea Generale Ordinaria del 23.06.2012

termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo per il venir meno del requisito di condotta.

art. 6 Norme Finali

Il Tesoriere informa annualmente gli iscritti, in via preventiva, delle scadenze previste nel presente Regolamento o delle eventuali successive modificazioni.

La mancata ricezione dell'avviso di pagamento (MAV) o di qualsiasi altro tipo di strumento utilizzato dal Consiglio dell'Ordine per la riscossione delle quote annuali, non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze sopra fissate, che dovranno essere, in tal caso, eccezionalmente corrisposte nei termini stabiliti tramite bonifico bancario o a mezzo consegna di assegno circolare non trasferibile a mani della Segreteria dell'Ordine.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o indicazioni del Consiglio Nazionale, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento di riscossione è stato approvato il 23/06/2010 dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e il 26.06.2010 dall'Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti.

Il presente Regolamento di Riscossione viene trasmesso, a cura del Tesoriere, in copia agli iscritti e entrerà in vigore a partire dal 01/01/2011.

(Per il Consiglio Dell'Ordine)

Il Presidente. Ing. Piergio BORGONOVO.

Il Consigliere Tesoriere ing. Enrico TESTA.

Il Consigliere Segretario ing. Giovanni BELLU'.

